

ATTO N. 591 / BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Pacioni


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Ulteriore modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3 – Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 – e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n. 3 – Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali -.”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 6.2.2002


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12.2.2002



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 febbraio u.s. ha esaminato l'atto n. 591 e ha deciso di esprimere all'unanimità parere favorevole sul testo che si propone.

Ha deciso altresì di modificare il titolo del disegno di legge così come segue: *"Ulteriore modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali -"* nonchè di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale dando incarico di riferire al Presidente Pacioni.




Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Pacioni

Con il presente disegno di legge le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall'art. 130 del D.lgs. 112/98, già attribuite ai Comuni, mediante la l.r. 3/99 – art. 85 – vengono trasferire ai Comuni che le esercitano in forma associata attraverso i Comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali già definiti dal Piano Sociale Regionale.

Inoltre viene integrato ulteriormente l'art. 34 della l.r. 3/97, prevedendo che i Comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, già definiti dal Piano Sociale Regionale, a maggioranza individuano il Comune capofila.

Ciò premesso la I Commissione nella seduta del 6 febbraio u.s. ha esaminato il disegno di legge, nonché l'emendamento presentato dall'Assessore Riommi per conto della Giunta regionale. Ha deciso altresì di esprimere all'unanimità parere favorevole sul testo che si propone modificando il titolo del disegno di legge, dando incarico di riferire al Consiglio al Presidente Pacioni.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 270 del 21.03.2001, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.3.2001 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare Permanente il 30.3.2001 (ATTO N. 591);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione illustrati dal relatore Presidente Costantino Pacioni (Atto n. 591/bis);

ATTESO che la I Commissione ha deciso di modificare il titolo del disegno di legge così come segue: "*Ulteriore modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali -.*"

VITA la legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112;


VISTA la legge regionale 2.3.1999, n. 3;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



- di approvare la legge regionale concernente “*Ulteriore modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3 – Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 – e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n. 3 – Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali -*”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Art. 1

(Modificazione dell’articolo 85 della L.r. 2.3.1999, n. 3)

1. Il testo dell’articolo 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è sostituito dal seguente:

“1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall’articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalità previste dall’articolo 34, comma 1/bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.”.

Art. 2

(Ulteriore integrazione dell’articolo 34 della L.r. 23.1.1997, n. 3)

1. All’articolo 34 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, così come modificato ed integrato dall’articolo 88, comma 1 della legge regionale 3/1999, dopo il comma 1/bis è aggiunto il seguente comma:

“1/ter. I comuni compresi negli ambiti di cui al comma 1 individuano, a maggioranza, il comune capofila.”.